



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

CIRCOLARE n. 1 del 11.08.2023

A tutti i Soggetti beneficiari Az. 3.1.1_03 e 3.5.1_02

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azioni 3.1.1_03 (D.D.G. n. 42 del 17/01/2019) e 3.5.1_02 (D.D.G. n. 1443/S.3 del 23/06/2017) – Cumulo finanziamenti – Disciplina esplicativa inerente alla cumulabilità degli aiuti.

La presente Circolare interpretativa fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina del cumulo delle agevolazioni di cui alle misure di sostegno in oggetto con altri finanziamenti pubblici, in particolare per quanto attiene alla cumulabilità con agevolazioni concesse nella forma di garanzia pubblica per l'accesso al credito ordinario.

A questo specifico proposito, gli Avvisi in oggetto, all'art. 3.6 Cumulo così dispongono:

“Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per le stesse spese ammissibili”.

Tale disposizione preclude, quindi, la possibilità di cumulare le agevolazioni concesse a valere sulle misure di sostegno pubblico di cui alle azioni richiamate in oggetto, con altri finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo concesso per le medesime spese ammissibili.

Tanto premesso, si pone il caso specifico di valutare la cumulabilità delle agevolazioni relative alle misure di sostegno in questione alla luce di un eventuale utilizzo da parte dei soggetti beneficiari di misure di sostegno aventi ad oggetto la concessione di garanzie pubbliche per l'accesso al credito ordinario, come nel caso del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100 della Legge n. 662/96 o altri strumenti ad esso assimilabili rientranti nella categoria dei c.d. “aiuti trasparenti”¹

¹ Secondo la definizione di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 651/2014 e smi. Per gli aiuti *de-minimis* trasparenti si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6 del Reg. UE n. 1407/2013 e smi.

Si premette che le misure di sostegno in oggetto si sostanziano nella concessione di aiuti in regime di *de-minimis* di cui al Reg. UE n. 1407/2013 e s.m.i. (Regolamento *De-minimis*) nella forma di sovvenzioni dirette (in conto capitale) alla realizzazione di specifici investimenti iniziali.

In merito alla disciplina del cumulo tra agevolazioni in regime *de-minimis*, le disposizioni contenute all'interno dell'art. 5 del citato Regolamento, così dispongono:

“1. Gli aiuti de-minimis concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti de-minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti de-minimis concessi a norma di altri regolamenti de-minimis a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti de-minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de-minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione”.

Si rileva, in proposito, come gli avvisi di cui alle misure di sostegno pubblico in questione dispongono la non cumulabilità degli aiuti con altre forme di finanziamento pubblico, ove queste ultime afferiscono alle stesse spese ammissibili.

Per quanto sopra, ove la garanzia pubblica richiesta dal soggetto beneficiario avesse ad oggetto costi ammissibili individuabili coincidenti con quelli oggetto del programma di investimenti agevolato a valere sulle misure di sostegno in questione, il cumulo tra le agevolazioni non è consentito.

Nel caso in cui la garanzia pubblica ottenuta dal soggetto beneficiario non fosse stata utilizzata per specifici costi ammissibili individuabili (es. rifinanziamento di precedenti esposizioni bancarie, finanziamento per liquidità, altro assimilabile) o laddove la stessa garanzia fosse stata richiesta ed ottenuta a fronte di costi di investimento diversi da quelli oggetto del programma di investimento agevolato sulle misure di sostegno in questione, il cumulo tra le agevolazioni è consentito. Ferme restando le predette condizioni, laddove l'aiuto concesso nella forma di garanzia pubblica fosse stato ottenuto dal soggetto beneficiario in regime di *de-minimis*, restano ferme le soglie massime di cumulabilità per “impresa unica” di cui all'articolo 3 del Regolamento *de-minimis*.

Il Dirigente del Servizio 3/S
(Dr. Giuseppe Giudice)

f.to

Il Dirigente Generale
(dr. Carmelo Frittitta)